



# COMUNE DI SUBBIANO

Provincia di Arezzo

## Deliberazione COPIA del Consiglio Comunale

N. 18 del Reg. Data 18/06/2013	OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ( IMU) ANNO 2013 CON CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2012
-----------------------------------	---

L'anno **duemilatredici**, il giorno **diciotto** del mese di **giugno** alle ore **18.10** , nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che e' stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI	CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
Maggini Ilario	X		Lavorca Stefano	X	
Mattesini Giovanni Lorenzo		X	Mattioli Susanna	X	
Cerofolini Marco	X		Paperini Adriano	X	
Giusti Luigi Gino		X	Biondini Flavio	X	
Fanetti Gianni	X		Giommoni Valentina		X
Badii Mauro	X		Cerofolini Leandro		X
Valdarnini Lorenzo	X		Innocenti Elio	X	
Rossi Alessandro	X		Sandroni Francesca	X	
Francioni Virgilio	X				
				<b>13</b>	<b>4</b>

E' presente alla seduta l'assessore esterno: GIUSTI A.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;

- Presiede il Signor VALDARNINI LORENZO nella sua qualità di Consigliere
- Partecipa il Segretario comunale D.ssa BARGELLINI ROSSELLA. La seduta e' PUBBLICA
- Nominati scrutatori i Signori, , ,

Il presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Il vice sindaco **Lavorca** ha illustrato il presente argomento, unitamente al punto 5.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**RICHIAMATO** il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di imposta municipale propria;

**VISTO** l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella L. n. 214 del 22 dicembre 2011 e successive modifiche recante l’istituzione in via sperimentale dell’ imposta municipale propria, la cui entrata in vigore è stata anticipata all’ annualità 2012; in particolare il comma 1 prevede che si applicano gli art. 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 se compatibili con l’ art. 13 del D.L. n. 201/2011;

**CONSIDERATO** che con effetto dall' anno 2013 e per l' anno 2014, il gettito dell' imposta municipale propria è destinato interamente ai comuni ad eccezione di quella derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento e al fine sono state modificate le seguenti norme:

- l’ art. 1, comma 380 lettera a) della L. n.228 del 20/12/2012 il quale prevede che al fine di assicurare la spettanza ai comuni del gettito dell' imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014 e’ soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011;

- l’ art.1, comma 380 lettera f) della L. n. 228/2012 secondo il quale è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;

- l’ art. 1 comma 380 lettera g) “i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l' aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D”;

**VISTO** l’ art. 13, c. 13, del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’ art. 14, c. 6, del D.lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del D.lgs. n. 446/1997 anche per l’ IMU;

**VISTO** l’ art. 52 del D.lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

**VISTO** l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all' inizio dell' esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell' anno di riferimento;

**VISTO** l’ art. 13 comma 13 bis del D.L. n. 201/2011 il quale prevede che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell’ imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’ art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360. L’efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell’anno di pubblicazione nel sito informatico a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell’ anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l’ invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote si intendono confermate di anno in anno;

**DATO ATTO** del Decreto Legge 21 maggio 2013 con il quale è stato sospeso il versamento dell'acconto dell'Imu, così come previsto dall'art.1 per:

- abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- alloggi regolarmente assegnati dagli Iacp o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli Iacp;
- terreni agricoli di cui al comma 5 dell'art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011;
- fabbricati rurali (sia abitativi sia strumentali all'esercizio dell'attività agricola) di cui ai commi 4 e 8 dell'art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011;

**DATO ATTO:**

- della Risoluzione 33/F dell'Agenzia delle Entrate del 21 maggio 2013 di istituzione dei codici tributo per il versamento dell'Imu con F24 e F24EP relativa agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo D, e riferito a quanto sancito dall'art.1 comma 380 della legge 24.12.12 n. 228;
- della circolare 1 DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29 aprile 2013 emessa a seguito modifiche recate dall'art. 10 del D. L. 8 aprile 2013, n. 35;
- della circolare 2F del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 maggio 2013 emessa a seguito delle modifiche apportate dall'art. 10, comma 4, lettera b) del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, per definire alcune problematiche sorte in merito al pagamento della prima rata dell'imposta relativa all'anno 2013;
- della variazione del coefficiente di moltiplicazione per il calcolo Imu anno 2013 per i fabbricati del gruppo catastale D – escluso D5- passa da 60 a 65, secondo la vigente normativa;

**CONSIDERATO** che si ritiene opportuno mantenere le aliquote e detrazioni base per le abitazioni principali al fine di non aggravare il carico fiscale rispetto al 2012, così come meglio specificate:

- 4,5 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze;

• 8,5 per mille per gli altri immobili (diversi dall'abitazione principale ,dai fabbricati rurali ad uso strumentale e dai terreni agricoli ) per i fabbricati catastalmente identificati di tipo D e per le aree edificabili;

dando atto che:

- i fabbricati rurali ad uso strumentale, identificati dalla normativa, sono esenti in quanto il comune di Subbiano rientra nell'elenco Istat dei comuni montani;
- che i terreni agricoli, identificati dalla normativa, sono esenti in quanto il comune di Subbiano rientra nell'elenco della circolare n. 9 del 14/06/1993 quale comune ricadente in area montana ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
- che la detrazione dovuta per l'abitazione principale nella misura di euro 200,00;
- che la detrazione suddetta è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale con un importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, che non può superare l'importo massimo di euro 400,00;
- che la base imponibile è ridotta del 50 per cento per: a) i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 b) i fabbricati dichiarati inagibili ed inabitabili e di fatto inutilizzati.

**VISTI:**

- il D.lgs. n. 267/2000;
- Lo Statuto come da ultimo modificato con la **consiliare n. 2/2010**;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e servizi – norme di accesso – modificato da ultimo con l'atto di **giunta comunale n. 126/2012**;
- il regolamento dei controlli interni approvato con la **consiliare n. 4/2013**;

**VISTI** i pareri favorevoli:

- del responsabile del servizio in ordine alla sola regolarità tecnica
  - del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile
- espressi, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, in originale in calce alla presente deliberazione e per estratto nelle copie;

CON voti **FAVOREVOLI** n. **10** voti **CONTRARI** n. **3** (Biondini – Innocenti – Sandroni)

## **D E L I B E R A**

**1)** Di confermare per l' imposta municipale propria, (I.M.U.) , per l'anno 2013 le aliquote detrazioni e quant'altro approvato con l'atto di **consiglio comunale n. 46 del 28/09/2012** avente per oggetto: *“rideterminazione aliquote imposta municipale propria anno 2012”* e così meglio specificate:

- **4,5 per mille** per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze;

- **8,5 per mille** per gli altri immobili (diversi dall'abitazione principale ,dai fabbricati rurali ad uso strumentale e dai terreni agricoli ) per i fabbricati catastalmente identificati di tipo D e per le aree edificabili;

dando atto che:

-i fabbricati rurali ad uso strumentale, identificati dalla normativa, sono esenti in quanto il comune di Subbiano rientra nell'elenco Istat dei comuni montani;

-che i terreni agricoli, identificati dalla normativa, sono esenti in quanto il comune di Subbiano rientra nell'elenco della circolare n. 9 del 14/06/1993 quale comune ricadente in area montana ai sensi dell' art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984

-che la detrazione dovuta per l' abitazione principale nella misura di euro 200,00

-che la detrazione suddetta è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale con un importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, che non può superare l' importo massimo di euro 400,00;

**2)** Di trasmettere a cura dell'area proponente il presente atto entro trenta giorni dalla data di esecutività al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze – direzione federalismo fiscale nelle forme previste dalla vigente normativa;

**3)** Di dichiarare il presente provvedimento, con votazione separata e nelle medesime risultanze di cui sopra, immediatamente eseguibile, ai sensi dell' art. 134, 4° comma del D.lgs n. 267/2000.

Il Responsabile del  
Procedimento:

F.to Baglioni Stefanella

Parere Tecnico:

**FAVOREVOLE**

F.to Manneschi Morena

Parere Contabile

**FAVOREVOLE**

F.to Manneschi Morena

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue.

**IL PRESIDENTE**  
F.to **Valdarnini Lorenzo**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to **D.ssa Bargellini Rossella**

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.  
Dalla Residenza Comunale, li

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Bargellini Rossella

---

li, 21/06/2013

Della sujestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del Dlgs n. 267 del 18 agosto 2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio sul sito web del Comune per quindici giorni consecutivi.

TIMBRO

F.to **Il Segretario Comunale**

---

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d' ufficio,

**A T T E S T A**

che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'Albo Pretorio sul sito web del Comune per quindici giorni consecutivi: dal 21/06/2013 senza reclami.

E' divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, 3° comma, Dlgs 267/2000);

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile;

*Dalla Residenza comunale, li'*

F.to **Il Segretario Comunale**

---